

**Criteria per l'attivazione degli interventi contingibili
(L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g)**

Nell'individuazione dei criteri per l'attivazione degli interventi contingibili si è tenuto conto:

- della DGR 964/2015 in relazione alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio ed alla nuova struttura della rete regionale di rilevamento per l'individuazione delle stazioni di riferimento (fondo) ai fini della gestione degli interventi contingibili;
- del numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'arco di un anno solare pari a 35 (D.Lgs. 155/2010);
- dell'esigenza, così come indicato dal D.Lgs. 155/2010 e dalla L.R. 9/2010, di predisporre interventi di mitigazione delle emissioni finalizzati a ridurre il rischio di eccedere il numero dei superamenti consentiti (35) ed in ogni caso di limitare il più possibile ulteriori superamenti oltre i 35;
- delle evidenti difficoltà di gestione dei provvedimenti di competenza dei Sindaci in relazione alle modalità di comunicazione alla cittadinanza;
- delle criticità relative alle modalità di revoca dei provvedimenti stessi, sulla base delle misure giornaliere di concentrazione del materiale particolato PM10;

Le modalità di gestione degli interventi contingibili devono basarsi sui seguenti criteri:

- attivare gli interventi in maniera preventiva ed articolati secondo un principio di gradualità e di proporzionalità al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero dei 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno e in ogni caso limitare il più possibile ulteriori superamenti oltre i 35. A questo scopo si ritiene che le Amministrazioni comunali debbano predisporre i rispettivi provvedimenti individuando gli interventi, così articolati, in modo omogeneo tramite il coordinamento delle Amministrazioni provinciali competenti, se del caso, secondo quanto disposto dalla L.R. 9/2010 e, nelle more del riordino delle funzioni attribuite alle province in materia ambientale, anche del competente Settore regionale in materia di qualità dell'aria.
- attivare gli interventi al raggiungimento del 15° superamento annuo del valore limite giornaliero del PM10 di una centralina di fondo della rete regionale tra quelle riportate in allegato 3 alla presente deliberazione, a partire dalla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione. E' fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- individuare la durata degli interventi secondo l'articolazione predefinita e le modalità di reiterazione degli stessi in funzione del persistere delle condizioni di rischio. A tal proposito, considerato che la stazioni prese a riferimento per la gestione di questi interventi sono quelle di fondo, rappresentative dei livelli di concentrazione tipicamente meno influenzati da picchi di

emissione di una specifica sorgente, si ritiene che la durata dei provvedimenti debba essere di un periodo congruo, in relazione alla tipologia di interventi, tale da influenzare i livelli di concentrazione di PM10. A tal proposito gli interventi dovranno essere graduati in funzione del relativo contributo emissivo con la finalità di ridurre il rischio superamento anche prendendo a riferimento i dati dell'IRSE o altre tecniche di stima.

- attivare sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi alla cittadinanza;
- ARPAT comunicherà ai Sindaci dei Comuni interessati, secondo le modalità riportate nell'allegato 5 della presente deliberazione, ogni superamento del valore limite giornaliero da parte di una stazione di fondo della rete regionale tra quelle riportate in allegato 3;
- Il sindaco attiva gli interventi contingibili prescelti il giorno della comunicazione da parte di ARPAT dell'avvenuto superamento, per la durata predefinita, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Sulla scorta degli interventi contingibili definiti dalle amministrazioni Comunali, la Regione Toscana provvederà ad adottare il piano di azione di cui all'art. 10 del DLgs 155/2010.